

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1° SETTEMBRE 2009, N. 33536: la Cassazione precisa quando, in materia edilizia, un intervento può essere qualificato quale restauro o risanamento conservativo.

«In materia edilizia, perché un intervento possa essere configurato quale restauro o risanamento conservativo, è necessario che non venga mutata la qualificazione tipologica del manufatto preesistente ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente, compongono la struttura dell'organismo edilizio... ».

«L'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell'immobile. ».

33536/09

36

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/06/2009

SENTENZA

N. 00838 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1.Dott.PETTI CIRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.TERESI ALFREDO	"	N. 011904/2009
3.Dott.FRANCO AMEDEO	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) TARALLO ANNA MARIA N. IL 11/08/1944
avverso ORDINANZA del 30/01/2009
TRIBUN. LIBERTA' di NAPOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA

~~lette~~ sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Salvo Francesco* che
he concluso per il rigetto del ricorso



Fatto e Diritto

1- Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di Tarallo Anna Maria avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 23/10/2008, con il quale era stata respinta l'istanza di restituzione delle opere realizzate in Napoli, alla via Pergolesi n. 1, sottoposte a sequestro preventivo l'8/9/08.

Veniva evidenziato nel provvedimento impugnato che, su segnalazione del Presidente della Sezione napoletana dell'associazione "Italia Nostra", in relazione ad una sopraelevazione in corso di realizzazione, i vigili urbani constatavano che su parte del lastrico solare, al quale era consentito l'accesso da una porta all'ultimo piano della scala condominiale, era stato realizzato un manufatto, circoscritto per due lati da muratura, in parte preesistente ed in parte realizzata ex novo, e per altri due lati da vetrate in alluminio anodizzato con porte scorrevoli, per una superficie complessiva di mq. 45 e per un'altezza interna di m. 2,55, con copertura costituita da lamellari lignei con strato di guaina impermeabilizzante. Il predetto manufatto risultava comunicante con il piano inferiore attraverso l'apertura di un varco di passaggio ed una scala in legno.

2- Avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto sull'opera, non veniva proposta istanza di riesame, in quanto la difesa preferiva, dopo aver affidato incarico ad un proprio consulente, formulare istanza di dissequestro, fondata sui seguenti argomenti: 1) le opere poste sotto sequestro riguardavano il ripristino di originarie volumetrie; 2) le stesse erano pienamente conformi alla normativa urbanistica vigente, trattandosi di interventi di restauro conservativo, definiti dall'art. 3 D.P.R. n. 380/2001, per i quali era richiesta la semplice d.i.a.; 3) le opere, essendo terminate, non potevano essere oggetto di sequestro, non sussistendo



il pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale; 4) il sequestro così' come operato precludeva anche l'uso delle porzioni immobiliari legittime realizzate al sesto piano. Il Pubblico Ministero esprimeva parere negativo sull'istanza di dissequestro, trasmettendo gli atti al G.I.P. per le sue determinazioni. Il G.I.P., a sua volta, rigettava l'istanza con provvedimento del 23/10/08.

3- Avverso tale provvedimento veniva proposto appello dinanzi al Tribunale del Riesame, rigettato con l'ordinanza oggetto di gravame.

Con l'appello veniva dedotto: 1) violazione dell'art. 321 c.p.p. per travisamento della situazione di fatto e di diritto, non avendo il G.I.P. valutato con la dovuta attenzione quanto osservato dal C.T. di parte; 2) mancata valutazione della sussistenza in concreto del periculum.

Nel provvedimento impugnato, evidenziava, in sintesi, il Collegio la non invocabilità delle norme sull'intervento conservativo, non essendosi dimostrata la preesistenza dell'intera opera che si assumeva oggetto di restauro e non essendo neppure provata la sua legittimità originaria.

4) Avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Tarallo, lamentando: 4.1) violazione dell'art. 321 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione delle opere accertate, dovendo gli interventi eseguiti essere inquadrati tra quelli di restauro conservativo di cui all'art. 3 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, soggetti a semplice denuncia di inizio attività, la cui assenza comportava soltanto l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Neppure poteva sussistere il pericolo paventato dal Tribunale, di una possibile reiterazione del reato mediante la realizzazione di ulteriori opere in ampliamento sul terrazzo, essendo stato accertato che l'opera era già ultimata, rifinita ed arredata. Non sussisteva, conclusivamente, l'esigenza cautelare di conservazione dello stato



dei luoghi per il pericolo che la libera disponibilità del bene potesse protrarre o aggravare le conseguenze del reato.

4.2) Si eccepiva, infine, che nel provvedimento del Tribunale del Riesame non si faceva alcun cenno alle modalità del sequestro, che avevano determinato l'impossibilità di accedere, non solo al manufatto di mq. 45 sottoposto a sequestro, ma anche alle legittime porzioni immobiliari del piano 6°, in particolare ai locali tecnologici ed all'intera, restante porzione di terrazzo, con conseguente sottrazione alla ricorrente del legittimo utilizzo di tali strutture.

Si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.

5- Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure su cui poggia.

5.1 – In materia edilizia, perché un intervento possa essere configurato quale restauro o risanamento conservativo, è necessario che non venga mutata la qualificazione tipologica del manufatto preesistente ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio (cfr., ex multis, Cass. Sez.3, 21/4/2006 n. 16048, D'Antoni). L'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell'immobile.

Nella specie – correttamente – il Tribunale ha escluso che l'intervento all'origine del sequestro potesse essere considerato di mero restauro conservativo, in quanto, a



tacer d'altro, era stata comunque accertata la realizzazione ex novo di ulteriore muratura su di un lato del manufatto.

Quanto al periculum, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 12878/2003, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa di un immobile costruito abusivamente, la cui edificazione sia ultimata; 2) le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, discendenti dall'uso dell'edificio abusivamente realizzato e che il provvedimento coercitivo reale tende ad inibire, debbono avere carattere anti giuridico con implicazione nell'azione vietata dalla legge penale. Pertanto, l'applicazione della misura coercitiva di prevenzione, con natura cautelare, richiede la connessione con il procedimento di repressione del reato, il cui accertamento irrevocabile deve essere pure idoneo ad impedire definitivamente gli effetti pregiudizievoli anzidetti; 3) il pericolo del verificarsi di questi ultimi esige il requisito della concretezza e va accertato dal giudice in punto di fatto, con adeguata motivazione.

In piena aderenza ai principi di diritto testé enunciati, il Tribunale ha offerto motivato, logico e corretto supporto alla decisione, osservando che il manufatto sul lastrico solare, da considerarsi interamente abusivo, pur essendo stato ultimato, determinava un irregolare carico urbanistico e, quindi, perpetuava nel tempo l'offesa al bene tutelato. Invero, il manufatto realizzato in sopraelevazione incideva sulla statica dell'edificio e già per questo motivo era idoneo a determinare ulteriori effetti pregiudizievoli ove ne fosse consentita la utilizzabilità.

Il Collegio dava, infine, atto che gli abitanti della zona avevano notato la presenza di operai coperti da un grosso finto grillage, il che faceva ritenere concretamente



sussistente il pericolo di un ulteriore ampliamento dei locali, con la realizzazione di ulteriore muratura in aggiunta a quella preesistente.

Può, pertanto, ritenersi che il Tribunale, in perfetta adesione al costante indirizzo di questa Corte, non si sia affatto affidato ad apodittiche equazioni nel motivare l'incidenza dell'attività abusiva sull'assetto urbanistico, ma abbia dato conto, con motivazione adeguata, del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato posto in essere in termini di attualità e concretezza.

5.2- La seconda doglianza attinente alle modalità del sequestro non è proponibile in questa sede, in quanto sollevata dalla ricorrente nell'istanza di dissequestro, ma non riproposta in sede di appello. Va, infatti, rammentato che anche nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali opera il principio devolutivo, in virtù del quale è attribuita al giudice la cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez.6, 5/2/2004 n. 15855, Montalto).

6- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10/6/2009

Il Presidente



Diritto all'ambiente[®]

www.dirittoambiente.net

Testata giornalistica on line

Il cons. est.
M. Silvia Sestini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II - 1 SET. 2000
IL CANCELLIERE CT
(Paolo Mensurati)

M

